

CIRCOLARE N. 21
13 NOVEMBRE 2007

Nuovi criteri di deducibilità per le auto aziendali e professionali

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

L'art. 15-bis, commi da 7 a 10 del D.L. 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, ha modificato l'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 e, di conseguenza, i criteri di **deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, dei costi per auto detenute da imprese e lavoratori autonomi.**

La seguente tabella riepiloga la nuova situazione normativa che incide sia sul periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007 (quindi nella maggior parte dei casi il periodo d'imposta 2007) e successivi, sia **retroattivamente** sul periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006 (quindi nella maggior parte dei casi il periodo d'imposta 2006):

tipologia di veicolo	possessore	periodo di imposta in corso al 03.10.2006 (generalmente periodo di imposta 2006 quindi Unico 2007)	periodo di imposta in corso al 27.6.2007 (generalmente periodo d'imposta 2007 quindi Unico 2008) e successivi
		Costo deducibile per l'imprenditore o lavoratore autonomo	
Autoveicolo strumentale per l'attività *	Impresa	100%	100%
Autoveicolo ad uso pubblico	Impresa	100%	100%
Autoveicolo non assegnato dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Agente di commercio	80%	80%
Autoveicolo non assegnato dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Impresa	20%	40%
Autoveicolo non assegnato dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Lavoratore autonomo	30%	40%
Autoveicolo assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Impresa	65%	90%
Autoveicolo assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Lavoratore autonomo	65%	90%

* Si tratta di veicoli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata, ad es. auto delle imprese di noleggio e scuole guida

		Fringe benefit in capo al dipendente	
Autoveicolo assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Impresa/lavoratore autonomo (in uso a lavoratore dipendente)	il 30% del costo chilometrico ACI per una percorrenza annua di 15.000 km	il 30% del costo chilometrico ACI per una percorrenza annua di 15.000 km

1. Gli effetti retroattivi sul periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006 delle disposizioni del D.L. n. 81/2007

Come indicato nella tabella, il legislatore ha esteso, sia pure in misura ridotta, i benefici delle nuove norme anche al periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006, tenuto conto che per detto periodo (generalmente il 2006) la deducibilità dei costi auto fu quasi "azzerata" – d.l. 262/2006 convertito con modificazioni dalla legge 286/2006 - a seguito nelle note vicende riguardanti la detraibilità dell'I.V.A. sui medesimi costi.

Nella maggior parte dei casi (e, in special modo, nell'ipotesi di contribuenti con periodo d'imposta 2006 coincidente con l'anno solare), il saldo delle imposte relative all'esercizio in corso al 3 ottobre 2006 (cioè il 2006) è già stato versato, tenendo ovviamente conto della normativa pre-vigente.

Al fine di evitare a tali contribuenti di dover variare i calcoli eseguiti per la determinazione del carico tributario dell'esercizio 2006 (ed eventualmente di dover ripresentare la dichiarazione dei redditi, qualora essa fosse già stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate), è stato previsto che il recupero delle maggiori imposte versate in relazione a tale periodo d'imposta sia effettuato nell'esercizio in corso al 27 giugno 2007 (quindi nella maggior parte dei casi il 2007), eventualmente già in occasione del pagamento del secondo o unico acconto d'imposta dovuto per tale esercizio (quindi, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, all'atto del versamento in scadenza il prossimo 30.11.2007).

In sostanza, viene assicurata una maggiore deduzione che non richiederà alcuna correzione del modello Unico 2007, **in quanto tale deduzione sarà recuperata tramite una variazione in diminuzione del reddito 2007 nel modello Unico 2008.**

La seguente tabella riepiloga le differenti regole di deducibilità dei costi ante e post D.L. 81/2007:

Deducibilità dei costi per auto aziendali e professionali nel periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006 (nella maggior parte dei casi il 2006)			
tipologia di veicolo	possessore	Ante D.L. 81/2007	Post D.L. 81/2007
Autoveicolo strumentale per l'attività	Impresa	100%	100%
Autoveicolo ad uso pubblico	Impresa	100%	100%
Autoveicolo non assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Agente di commercio	80%	80%
Autoveicolo non assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Impresa	0	20%
Autoveicolo non	Lavoratore autonomo	25%	30%

assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta			
Autoveicolo assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Impresa	Nei limiti del fringe benefit in capo al dipendente	65%
Autoveicolo assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Lavoratore autonomo	Nei limiti del fringe benefit in capo al dipendente	65%

2. Il costo "fiscalmente rilevante"

Le nuove percentuali di deducibilità introdotte dal D.L. n. 81/2007 non hanno comunque influito sull'ammontare massimo di costo deducibile per ogni mezzo a motore come risulta dalla tabella sottoriportata.

tipologia di spesa	auto	motocicli	ciclomotori
Acquisto	€ 18.075,99 (€ 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti)	€ 4.131,66	€ 2.065,83
Leasing	Canoni per periodo d'imposta proporzionalmente corrispondenti al costo – limite di cui sopra		
Noleggio (per periodo d'imposta)	€ 3.615,20	€ 774,69	€ 413,17

Si ricorda che nel caso di autoveicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti non operano i sopracitati limiti al costo fiscalmente rilevante.

La nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 dispone, infatti, che i costi relativi agli autoveicoli sono deducibili "nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta", senza ulteriori riferimenti a limiti di costo come invece previsto alla lettera b) del medesimo comma 1 per le autovetture aziendali e professionali.

3. Le autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori

Per quanto riguarda le autovetture concesse in uso promiscuo ai **dipendenti** per la maggior parte del periodo di imposta, si applica la disciplina di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 che prevede ora la deducibilità del 90% dei costi sostenuti (per i regimi precedenti si vedano le tabelle di cui sopra).

Dopo le modifiche, i cambiamenti, le interpretazioni ministeriali, ecc., dello scorso anno, l'art. 15-bis comma 7 lett. a) del D.L. n. 81/2007 ripristina gli originari criteri di calcolo forfetario del fringe benefit, previsti laddove l'autovettura venga data in uso promiscuo al dipendente. Pertanto, ai fini fiscali e previdenziali, nel 2007 (come peraltro anche nel 2006), **il fringe benefit è calcolato considerando il 30% delle tariffe ACI** in base ad una **percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.**, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Per quanto riguarda la condizione posta dalla norma relativamente alla concessione in uso promiscuo "*per la maggior parte del periodo di imposta*", la C.M. n. 48/E/1998 ha precisato che "*si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta del datore di lavoro*".

Inoltre, sempre secondo la medesima circolare, non è necessario che

- l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad es. una clausola del contratto di lavoro).

Per quanto riguarda invece le autovetture assegnate in uso promiscuo agli **amministratori** non si applica la disciplina dei veicoli assegnati ai dipendenti; è quanto si ricava dalla consolidata prassi dell'Agenzia entrate e, soprattutto, dall'assenza di una espressa previsione normativa sul punto.

Fino al 2005 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) in sostanza, in capo alla società non era riconosciuta la deducibilità integrale dei costi relativi all'autovettura concessa in benefit all'amministratore (come, invece, era stabilito per i dipendenti), e la società poteva dedurre un importo pari al fringe benefit come spesa per il personale e il 50% sui costi sostenuti eccedenti il fringe benefit (cfr. C.M. n. 5/E/2001 e n. 57/E/2001).

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma con la C.M. n. 1/E/2007, laddove, con riferimento al 2006, si è precisato che qualora un'autovettura venga data in uso promiscuo all'amministratore, l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare reddito per l'amministratore è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 917/1986, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al fringe benefit non era deducibile, in ragione del regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali introdotto dal D.L. n. 262/2006.

Coordinando tali chiarimenti con le modifiche introdotte dal D.L. n. 81/2007 ne consegue che in caso di autovettura assegnata in uso promiscuo ad un amministratore di società, le spese eccedenti il fringe benefit sono deducibili in misura pari al 40% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007 (20% per il periodo di imposta in corso al 3 ottobre 2006), fermo restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, sempreché tali spese siano state effettivamente sostenute.

4. Le autovetture "strumentali nell'attività propria dell'impresa" e ad "uso pubblico", e i veicoli esclusi dai limiti di deducibilità dei relativi costi – il problema dei cd. "falsi autocarri"

Nonostante il rincorrersi delle disposizioni normative in materia degli ultimi mesi, sono rimasti comunque **integralmente deducibili** i costi per **auto strumentali** all'attività esercitata dal soggetto passivo, nonché per quelle adibite ad **uso pubblico** (art. 164 comma 1 lett. a del D.P.R. n. 917/1986).

Per quanto concerne queste ultime, "*non si pongono particolari problemi (...), in quanto la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione*" (C.M. n. 48/E/1998), mentre più difficoltosa è la qualificazione del veicolo come strumentale.

Al riguardo, va infatti ricordato che, nell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, il concetto di "strumentalità" dei veicoli è particolarmente ristretto, tanto da essere stato, nel tempo, riconosciuto solo per quelle imprese che, in pratica, non avrebbero potuto essere

esercitate senza l'esistenza del mezzo in questione: così, come recentemente ribadito dalla R.M. 22.8.2007 n. 231/E, sono da considerare pienamente deducibili solo le spese relative ai mezzi impiegati, effettivamente ed esclusivamente, per lo svolgimento dell'attività esercitata, (R.M. 13.02.2003 n. 34/E) come avviene nel caso dei concessionari per la vendita di auto (anche se si tratta di auto acquistate ai fini dell'esposizione in vetrina o per dimostrazioni – R.M. 27.10.1990 n. 550378), nonché per le imprese di noleggio e per le scuole guida (R.M. 24.7.1979 n. 363784).

La limitazione della deducibilità trova, invece, applicazione in ogni altro caso, ivi comprese tutte quelle ipotesi in cui l'attività svolta per mezzo della auto in funzione strumentale, pur potendo di per sé definirsi attività tipica, non è però quella abituale del soggetto passivo (R.M. 3.8.1979 n. 25).

A tal proposito si ritiene opportuno dare evidenza che, se pur ai fini dell'I.V.A., la decisione 27 giugno 2007 del Consiglio dell'U.E. di autorizzazione all'Italia all'introduzione di un meccanismo forfettizzato di riduzione della detrazione dell'I.V.A. assolta sui costi relativi ad autoveicoli ha di fatto condiviso il concetto di "strumentalità ristretta". Infatti, mentre nella traduzione italiana della decisione pareva essere stato chiarito che i veicoli "strumentali per l'esercizio dell'attività" fossero un qualcosa di diverso rispetto a quelli "senza i quali l'attività non può essere esercitata" (cioè taxi, noleggio ecc.), la lettura delle versioni in lingua inglese e francese (che sono le lingue ufficiali della U.E.) chiaramente conferma che la detrazione a forfait non si può applicare, oltre ai suddetti taxi, ecc., ai veicoli che siano "beni merce", categoria che per errore (grave) in italiano è stata tradotta con "beni strumentali per l'esercizio dell'attività" (così anche Assonime nella circolare 13 settembre 2007, n. 51). Pertanto, al di là della situazione giuridica creatasi – teorica prevalenza della traduzione italiana ufficiale rispetto al testo originale in lingua inglese e francese -, sembra che la posizione europea, per lo meno ai fini dell'I.V.A., sia allineata a quella dell'amministrazione finanziaria italiana.

Sono invece esclusi dai limiti di deducibilità specifici dettati dall'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, i veicoli non a motore (ad esempio, le biciclette) e tutti i mezzi a motore diversi da quelli espressamente contemplati da tale norma, ovvero quelli non elencati alle lettere a) e m) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (cd. "Codice della strada").

Si tratta, in particolare, di:

- autobus (art. 54, lett. b del D.Lgs. n. 285/1992);
- autocarri (art. 54, lett. d del D.Lgs. n. 285/1992);
- trattori stradali (art. 54, lett. e del D.Lgs. n. 285/1992);
- autoveicoli per trasporti specifici (art. 54, lett. f del D.Lgs. n. 285/1992);
- autoveicoli per uso speciale (art. 54, lett. g del D.Lgs. n. 285/1992);
- autotreni (art. 54, lett. h del D.Lgs. n. 285/1992).

Per tali mezzi valgono, quindi, unicamente le regole ordinarie di deduzione dal reddito imponibile, che prevedono i limiti generali di inerenza dell'attività esercitata, certezza e competenza della spesa.

In proposito, si ricorda, tuttavia, che il **Provvedimento Agenzia Entrate 6 dicembre 2006** ha stabilito che, indipendentemente dalla categoria di omologazione, sono considerati **assimilati** ai veicoli destinati al trasporto privato di persone i cd "**falsi autocarri**" ovvero i veicoli che, pur se immatricolati o reimmatricolati quali "N1" (che sta appunto per "autocarri"):

- hanno codice di carrozzeria F0 (effe zero);
- sono dotati di almeno quattro posti a sedere;
- presentano un rapporto tra potenza motore (espressa in kilowatt) e portata del veicolo (espressa in tonnellate) almeno pari a 180.

A tali mezzi risulta, quindi, applicabile il trattamento di limitazione alla deducibilità fiscale dei costi dettata dall'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986.

5. La possibilità di dedurre ammortamenti anticipati

A norma dell'art. 102 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986, l'ammortamento deducibile, risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, può essere elevato fino a due volte per ammortamento anticipato, *"fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b)"*.

Ne consegue quindi che i veicoli di cui alle lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cd. "Codice della strada"), cioè le autovetture, i ciclomotori e i motocicli il cui utilizzo è diverso da quello "strumentale nell'attività propria dell'impresa", i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nonché quelli utilizzati dai professionisti, **non** possono beneficiare della deducibilità degli ammortamenti anticipati.

Tale limitazione **non si applica**:

- ai veicoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986: mezzi di trasporto strumentali nell'attività propria dell'impresa e veicoli adibiti a uso pubblico;
- ai veicoli di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986: veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Relativamente a detti veicoli, quindi, **è ammesso**, allo stato attuale (si ritiene opportuno dare evidenza che il disegno di legge finanziaria per il 2008, all'esame del parlamento, prevede l'abolizione della facoltà di dedurre ammortamenti anticipati), **l'ammortamento anticipato**.

6. La durata dei contratti di leasing

A norma dell'art. 102 comma 7 del D.P.R. n. 917/1986, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili (quindi anche veicoli), a condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale di ammortamento.

Tuttavia, il comma 7 citato prevede, analogamente al limite posto alla deducibilità degli ammortamenti anticipati (di cui al paragrafo precedente), che per i veicoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 *"la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente"* di ammortamento ministeriale.

7. Una "tabella" riepilogativa

Di seguito, per ogni differente tipologia di veicolo, abbiamo riassunto il continuo cambiamento che ha subito il prelievo fiscale sulle auto nel corso dell'ultimo anno, fino al regime in vigore dal 27 giugno 2007, si spera definitivo!

veicoli	regime ante D.L. 262/2006, quindi fino al periodo di imposta 2005	regime per il periodo di imposta 2006 ai sensi del D.L. 262/2006	"nuovo" regime per il periodo di imposta 2006 dopo il D.L. 81/2007	regime in vigore dal periodo di imposta 2007 ai sensi del D.L. 81/2007
strumentali nell'attività propria di impresa	deducibilità 100% di tutti i costi	deducibilità 100% di tutti i costi	deducibilità 100% di tutti i costi	deducibilità 100% di tutti i costi
ad uso pubblico	deducibilità 100% di tutti i costi	deducibilità 100% di tutti i costi	deducibilità 100% di tutti i costi	deducibilità 100% di tutti i costi
diversi da quelli a deducibilità integrale	deducibilità 50% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	indeducibilità integrale	deducibilità 20% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 40% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio	deducibilità 80% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 80% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 80% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 80% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)
utilizzati da professionisti	deducibilità 50% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 25% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 30% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)	deducibilità 40% con i limiti di costo (vedi paragrafo 2)
in uso promiscuo a dipendenti	deducibilità 100% di tutti i costi senza limiti di costo	deducibilità nel limite del reddito di lavoro dipendente	deducibilità 65% per tutti i costi senza limiti di costo	deducibilità 90% per tutti i costi senza limiti di costo